Comune di Cogliate
Provincia di Monza e Brianza
Via C. Minoretti 19

IL SINDACO

Ordinanza n. 01/2014

PREMESSO:

- che il Sig. Sindaco nella seduta di Consiglio Comunale del 25/01/2014, prendendo atto delle segnalazioni di molti cittadini che lamentavano l'inottemperanza dei proprietari dei cani nel raccogliere le deiezioni dei propri animali, precisava di aver provveduto a posizionare cestini idonei a contenere gli escrementi;

- che sono stati posizionati sul territorio comunale specifici contenitori atti a contenere le deiezioni animali lungo le vie:

  Via Rimembranze; Via Cardinal Minoretti (Area parcheggio oratorio); Via Milano (parco pubblico); Via Marconi (parco pubblico); Via Ai Campi; Via Pascoli (Parco pubblico); Via Dante; Via De Gasperi; Via Montello.

- che diversi cani circolano liberamente nei luoghi pubblici, senza guinzaglio e senza museruola;

- che il suolo pubblico (strade, marciapiedi, piazze, zone verdi, ecc...) per incuria dei proprietari/detentori/conduttori dei cani, viene sovente insudiciato dagli escrementi degli animali, recando disturbo, disagio, pericolo per i pedoni e frontisti, nonchè pregiudizio per il pubblico decoro;

RITENUTO di adottare i provvedimenti conseguenti per limitare i disagi ed evitare problemi igienici agli utenti dei luoghi pubblici, nonchè per garantire maggiore sicurezza e pulizia del paese;
RICHIAMATA l'ordinanza del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali del 03.03.2009 pubblicata sulla G.U. n. 68 del 23.03.2009;
VISTA la Legge 14 agosto 1991, n. 281;
VISTO il T.U. Enti Locali n. 267/2000;
VISTA la Legge 689/1981;

ORDINA

ai proprietari e ai detentori di cani, analogamente a quanto previsto dall'art. 83, primo comma, lettera c) e d) del regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e dagli articoli 1, 2, 4 dell'ordinanza 3 marzo 2009, di:

- utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a m. 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico;

- di adottare tutti gli altri accorgimenti ed obblighi contenuti nella richiamata ordinanza ministeriale alla quale si rimanda in modo integrale e sostanziale;

ORDINA ALTRESI'

a chiunque conduca il cane sul territorio comunale di raccoglierne le feci e avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle stesse; di depositarle negli appositi cestini ovvero riportarle presso la propria abitazione.

Comune di Cogliate
Provincia di Monza e Brianza
Via C. Minoretti 19

I proprietari saranno considerati responsabili di eventuali danni a persone e/o cose causate dal mancato rispetto delle norme sopra citate e delle altre che disciplinano la custodia degli animali.
Nei locali pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto i cani devono portare la museruola e devono essere tenuti al guinzaglio.
La presente ordinanza sarà pubblicata, mediante affissione, all'albo pretorio ed inoltre verrà:

- annotata nel registro delle ordinanze;
- pubblicata sul sito del Comune di Cogliate
- trasmessa all'Ufficio di Polizia Locale;
- trasmessa alla stazione Carabinieri di Solaro.

Chiunque violi le disposizioni previste nella presente ordinanza sarà punito con la sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 500,00.
Demanda agli Agenti della Polizia Locale e a chiunque ne abbia l'obbligo, l'esecuzione e l'osservanza della presente ordinanza.
Gli obblighi previsti dalla presente ordinanza non si applicano ai conduttori di cani che abbiano palesi problemi di deambulazione e autonomia funzionale.

AVVERTE

- che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a norma di legge;
- a norma dell'art. 3 comma 4 legge 07/08/1990 n. 241, che avverso alla presente ordinanza, in applicazione della legge 06/12/1971 n. 1034, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge.

Dalla Residenza Municipale, 05 Febbraio 2014

IL SINDACO
Giuseppe Mario Minoretti

COMUNE DI COGLIATE